

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● DEFINITI ASPETTI IMPORTANTI LEGATI ALL'IMPOSIZIONE

# Consorzi di bonifica: le novità per i contributi 2011

La cartella di pagamento deve permettere al contribuente di controllare la correttezza di quanto gli è richiesto. I fabbricati rurali non possono avere un'imposizione autonoma rispetto ai fondi cui si riferiscono

di **Daniele Hoffer**

I consorzi di bonifica per i contributi 2011 devono tener conto delle novità emerse nel corso del 2010.

In particolare, la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza n. 11722/2010, ha stabilito che la cartella di pagamento con la quale viene richiesto il tributo deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di controllare la correttezza di quanto richiesto, a meno che non segua un altro atto impositivo relativo alla stessa richiesta già notificato al contribuente.

## Fabbricati rurali con rendita catastale

È stato invece positivamente definito il problema dei fabbricati rurali, accatastrati con attribuzione di rendita. La rendita attribuita, pur essendo per legge neutra fiscalmente quando sono rispettati i requisiti richiesti per la ruralità, è divenuta spesso elemento considerato per il calcolo del contributo dovuto.

La circolare Anbi n. 13 del 15-4-2010 ha chiarito che le disposizioni dell'art. 23, comma 1-bis, del decreto 30-12-2008, n. 207, convertito nella legge n. 14/2009 («...non si considerano fabbricati le unità immobiliari anche iscritte o iscrivibili nel Catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità...»), non possono non trovare applicazione anche ai fini dell'imposizione dei contributi di bonifica, per cui i fabbricati rurali non possono essere oggetto di un'imposizione autonoma rispetto ai fondi cui si riferiscono.



I contributi versati ai consorzi di bonifica rientrano tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi

Non va quindi applicata alcuna imposta oltre a quella già versata sui terreni agricoli.

Il carattere di ruralità dello stesso immobile può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata al consorzio di bonifica in carta semplice, nella quale devono essere riportati, oltre ai dati del contribuente, anche quelli identificativi dell'immobile.

I consorzi di bonifica dovrebbero già tener conto di questo e non assoggettare al tributo i fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità (anche se risulta che spesso ciò non avviene). Diversamente, per essere esonerati dal tributo su tali fabbricati e chiedere l'eventuale rimborso, va presentata la citata dichiarazione, allegando il testo di legge sulla ruralità.

## Il potere impositivo

Le disposizioni relative alla bonifica sono state introdotte con il regio decreto n. 215 del 13-2-1933. Ai consorzi di bo-

nifica viene attribuito potere impositivo, in quanto enti pubblici economici ai quali sono affidate le opere nei territori suscettibili di bonifica.

Gli stessi hanno la facoltà di stabilire i criteri di ripartizione tra gli utenti delle spese sostenute per le varie opere, sulla base dei benefici da queste conseguiti, in conformità alle disposizioni contenute anche nelle varie leggi regionali in materia.

Contribuisce a dare un quadro completo sull'applicazione del tributo di bonifica la Corte di cassazione, Sezioni unite, con la sentenza n. 4920 del 30-1-1998, dove ha stabilito che, contro gli errori nella classificazione dei beni e nel riparto delle spese, la valutazione spetta al giudice amministrativo, ovvero al Tar, mentre alle Commissioni tributarie rimane il compito di decidere circa l'obbligo di versamento dei contributi

consortili che vengono considerati tributi.

Anche con l'ordinanza n. 10672 del 7-4-2009 depositata l'11-5-2009, la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, ha ribadito che i contributi di bonifica imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fondiario rientrano nella categoria dei tributi; le controversie spettano quindi al giudice tributario.

I contributi versati dagli agricoltori ai consorzi di bonifica rientrano tra gli oneri deducibili in dichiarazione dei redditi, in quanto oneri obbligatori gravanti sugli immobili, per quanto riferito al tributo per la bonifica, e non per l'irrigazione se facoltativo.

La Corte di cassazione, nella sentenza n. 8960 del 23-5-1996, ha inoltre evidenziato che il beneficio dell'opera di bonifica, pur se generale, deve essere direttamente ricollegato agli immobili.

Questo significa che non è sufficiente la presenza dell'immobile nell'area di competenza del consorzio, ma deve esserci stato uno specifico beneficio dalle opere, anche se hanno riguardato più immobili della zona.

Infine, la Corte di cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 19509 del 30-6-2004 ha stabilito che l'onere di provare l'effettivo beneficio che gli immobili hanno avuto dall'opera di bonifica (incremento di valore) spetta al consorzio di bonifica, individuando le opere realizzate e la natura del beneficio. ●